



Comune di Bagnolo Piemonte



Comune di Moretta



Città di Saluzzo



Città di Racconigi

Centrale Unica di Committenza

tra i Comuni di

BAGNOLO PIEMONTE - MORETTA - RACCONIGI - SALUZZO

Sede: Comune di Saluzzo, via Macallè 9 - 12037 Saluzzo

tel.: 0175.211311 | Fax: 0175.211328

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL COMUNE DI SALUZZO, DEL COMUNE DI MORETTA E DEL COMUNE DI RACCONIGI E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE DI MORETTA - CIG 6703025736.

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla **Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo**, con sede presso il **Comune di Saluzzo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN)**, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto ***l’Affidamento del servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Saluzzo, del Comune di Moretta e del Comune di Racconigi e del servizio di refezione per gli ospiti della Casa di Riposo Comunale a favore del Comune di Moretta - CIG 6703025736***, come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale allegato.

Il Codice CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici) è: 55320000-9.

Il Codice NUTS è: ITC16.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Comune di Saluzzo n. 589 del 10.05.2016, con determinazione a contrarre del Comune di Moretta n. 59 del 12.05.2016, e con determinazione a contrarre del Comune di Racconigi n. 46 del 11.05.2016, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. a) e 144 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Saluzzo, sul profilo del committente <http://www.comune.saluzzo.cn.it>, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.05.2016 e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 25.05.2016

Il luogo di svolgimento del servizio è nei Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi.

L'appalto non è suddiviso in lotti. L'aggiudicatario dell'appalto stipulerà rispettivamente con il Comune di Saluzzo, il Comune di Moretta e il Comune di Racconigi, per quanto riguarda l'esecuzione del servizio a favore di ciascuno di essi, tre distinti contratti.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e Allegati;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Progetto di cui all'art. 23, commi 14 e 15, del Codice.

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sussistono rischi da interferenze e non si procede pertanto all'elaborazione del DUVRI.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è la dott. ssa Manuela Maisa - tel. 0175-211420 - indirizzo e-mail: manuela.maisa@comune.saluzzo.cn.it.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione verrà comunicato all'atto della firma del contratto.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

- a) Servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Saluzzo e del Comune di Moretta;
- b) Servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Racconigi;
- c) Servizio di refezione per gli ospiti della Casa di Riposo Comunale a favore del

Comune di Moretta;

come meglio indicate nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

1.2. La durata dell'appalto è:

- dal 01.09.2017 al 30.06.2020 per quanto riguarda i servizi da eseguire a favore del Comune di Saluzzo;
- dal 01.01.2017 al 31.12.2019 per quanto riguarda i servizi da eseguire a favore del Comune di Moretta;
- dal 01.01.2017 al 31.12.2019 per quanto riguarda i servizi da eseguire a favore del Comune di Racconigi.

1.3. L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € **2.072.625,00** (euro duemilionesettantaduemilaseicentoventicinque/00). Poiché, in relazione al presente appalto, non sussistono rischi da interferenze, gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza (c.d. oneri interferenziali) sono quantificati in € 0,00 (zero/00).

1.4. L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è così suddiviso:

- Servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Saluzzo e del Comune di Moretta - € **1.156.425,00** (euro unmilionecentocinquantaseimilaquattrocentoventicinque/00) pari a € **4,25** per presunti n. **272.100** pasti unitari;
- Servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Racconigi - € **277.200,00** (euro duecentosettantasettemiladuecento/00) pari a € **4,20** per presunti n. **66.000** pasti unitari;
- Servizio di refezione per gli ospiti della Casa di Riposo Comunale a favore del Comune di Moretta - € **639.000,00** (euro seicentotrentanovemila/00) pari a € **7,10** per presunti n. **90.000** trattamenti giornalieri.

1.5. Il Comune di Saluzzo, il Comune di Moretta e il Comune di Racconigi si riservano la facoltà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, comma 1, lett. f), del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Progetto e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale posto alla base del presente affidamento, per un importo massimo, IVA esclusa, complessivamente pari a € **1.908.324,25** (euro

unmilionenovecentoottomilatrecentoventiquattro/25), così suddiviso:

- Comune di Saluzzo – importo massimo, IVA esclusa, pari a € **571.374,25** (euro cinquecentosettantunomilatrecentosettantaquattro/25);
- Comune di Moretta – importo massimo, IVA esclusa, pari a € **1.059.750,00** (euro unmilionequantanovemilasettecentocinquanta/00);
- Comune di Racconigi – importo massimo, IVA esclusa, pari a € **277.200,00** (euro duecentosettantasettemiladuecento/00).

1.6. Pertanto, ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore stimato complessivo dell'appalto, IVA esclusa, è pari a € **3.980.949,25** (euro tremilioninovecentoottantamilanovecentoquarantanove/25).

1.7. Si dà atto che il Comune di Saluzzo, se lo riterrà necessario, si avvarrà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, comma 1, lett. f), del Codice, della facoltà di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Progetto e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, aventi scadenza non oltre la data del 31.12.2022.

1.8. L'appalto è finanziato per quanto di competenza con fondi propri del Comune di Saluzzo, del Comune di Moretta e del Comune di Racconigi. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della presente procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto, in materia di adeguamento del prezzo, dall'art. 30 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

1.9. Ai sensi dell'art. 100 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

1.10. Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dell'appalto verranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara - purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13 - gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice medesimo, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2.2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. ► **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti:

1. per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114;
3. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure avere in corso un provvedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.3. ► Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto **divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico, finanziario, tecnico e professionale avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la

delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. La documentazione di gara:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Progetto di cui all'art. 23, commi 14 e 15, del Codice;

è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.saluzzo.cn.it/bandiegare>.

5.2. ► Il sopralluogo sui locali interessati ai servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

5.3. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare, entro e non oltre la data del **14.06.2016**, apposita richiesta al seguente indirizzo e-mail: manuela.maisa@comune.saluzzo.cn.it.

I sopralluoghi verranno effettuati nei seguenti locali:

- Comune di Saluzzo – centro cottura del plesso scolastico “Alessi – Dalla Chiesa” sito in via Alessi e centro cottura del plesso scolastico “Alpi” sito in via Barge;
- Comune di Moretta – centro cottura della Casa di Riposo “Villa Loreto” sito in via Pallieri n. 15;
- Comune di Racconigi – refettorio del plesso scolastico “Aldo Moro e Caduti di via Fani” siti in via Ton n. 3.

5.4. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli due giorni stabiliti dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo. L'orario e il luogo del ritrovo verrà comunicato dal Responsabile unico del procedimento, a seguito della presentazione della richiesta di sopralluogo di cui al precedente punto 5.3.. I sopralluoghi verranno svolti entro il **15.06.2016**. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento a conferma dell'effettuato sopralluogo. Non verrà rilasciata alcuna dichiarazione attestante tale operazione. Sarà cura del Responsabile unico del procedimento comunicare alla Commissione di gara l'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo.

5.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché socio o dipendente dell'operatore economico concorrente.

5.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

5.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

6. Chiarimenti

6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di PEC protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, entro e non oltre la data del **24.06.2016**, e possibilmente da trasmettere anche all'indirizzo e-mail manuela.maisa@comune.saluzzo.cn.it. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro la data del **30.06.2016**.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.saluzzo.cn.it/bandiegare>.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
- ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

7.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice **costituisce causa di esclusione**. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice è fissata in misura pari all'uno per mille del valore posto a base di gara e pertanto pari a **€ 2.072,63** (euro duemilasettantadue/63).

7.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale.

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai singoli concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Divieto di subappalto

9.1. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare, tutto o in parte, il servizio.

10. Ulteriori disposizioni

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

10.2 E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito alla pagina www.comune.saluzzo.cn.it/bandiegare.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, i singoli contratti di appalto con il Comune di Saluzzo, con il Comune di Moretta e con il Comune di Racconigi verranno stipulati nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e comunque non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione dei suddetti contratti sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione dei suddetti contratti è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, l'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara. Ai sensi dell'art. 34, comma

35, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, l'aggiudicatario sarà altresì tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il medesimo termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del d.lgs. n.163/2006.

10.7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara e precisamente ad € **41.452,50** (euro quarantunomilaquattrocentocinquantadue/50), ed intestata alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo, con sede presso il Comune di Saluzzo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN).

La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Saluzzo, quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza, Cassa di Risparmio di Saluzzo - IBAN: IT85I0629546770T20990010034.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.2. L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e seguenti del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

6) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

7) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

11.4. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo 11.4. l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di

operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.5. La mancata costituzione della cauzione provvisoria costituisce **causa di esclusione**. Qualora il concorrente non presenti la cauzione provvisoria ovvero presenti una cauzione provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, si applica la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 20, sia per l'applicazione della sanzione sia per la regolarizzazione. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, la cauzione provvisoria deve comunque essere stata costituita entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e decorrere da tale data; qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita entro il suddetto termine, il concorrente interessato è **escluso dalla gara**.

11.6. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dei contratti con il Comune di Saluzzo, il Comune di Moretta e il Comune di Racconigi, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.7 All'atto della stipulazione dei contratti con il Comune di Saluzzo, il Comune di Moretta e il Comune di Racconigi l'aggiudicatario dovrà presentare - per quanto riguarda l'esecuzione del servizio a favore di ciascuno di essi - tre distinte garanzie definitive nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, le quali saranno svincolate ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 medesimo del Codice.

11.8. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento

stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) ai sensi e con le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

12.2. Qualora il concorrente non presenti il documento comprovante l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applica la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 20, sia per l'applicazione della sanzione sia per la regolarizzazione. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà comunque essere stato effettuato entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; qualora il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente interessato è **escluso dalla gara**.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

13.1.1) iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice].

13.1.2) fatturato globale d'impresa annuo pari ad almeno € **2.000.000,00** (euro duemilioni/00) I.V.A. esclusa.

13.1.3) fatturato specifico per servizi di refezione scolastica e/o di refezione per ospiti di case di riposo annuo pari ad almeno € **700.000,00** (euro settecentomila/00) I.V.A. esclusa.

13.1.4) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice.

13.1.5) esecuzione negli ultimi tre anni di n. 1 (uno) servizio di refezione scolastica presso enti pubblici o privati e di n. 1 (uno) servizio di refezione per ospiti di Casa di Riposo presso enti pubblici o privati;

13.1.6) certificazione di qualità aziendale serie ISO pertinente al servizio richiesto;

13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

13.4. Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1) - relativo all'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, all'iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice] - deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppane o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

13.5. Il requisito relativo al fatturato globale d'impresa di cui al precedente paragrafo 13.1.2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

13.6. Il requisito relativo al fatturato specifico per servizi di refezione scolastica e/o di refezione per ospiti di case di riposo di cui al precedente paragrafo 13.1.3) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

13.7. Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 13.1.4) devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;

13.8. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.5) deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

13.9. Il requisito di certificazione di cui al precedente paragrafo 13.1.6), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

13.10. Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

13.11. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4. lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 dovranno essere posseduti

direttamente dal consorzio.

13.12. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4. lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

14.Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o a mezzo corriere entro le ore 12.00 del giorno **07.07.2016**, esclusivamente all'indirizzo **Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo, presso il Comune di Saluzzo – Ufficio Protocollo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN)**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, entro le ore 12.00 del giorno **07.07.2016**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Saluzzo, sito in via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo. L'Ufficio Protocollo è aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30; il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; il mercoledì dalle 9.00 alle 14.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura ***Gara a procedura aperta per l'Affidamento del servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Saluzzo, del Comune di Moretta e del Comune di Racconigi E del servizio di refezione per gli ospiti della Casa di Riposo Comunale a favore del Comune di Moretta - CIG 6703025736 - NON APRIRE***. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) "A - Documentazione amministrativa";
- 2) "B - Offerta tecnica";
- 2) "C - Offerta economica".

14.5. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

14.6. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. domanda di partecipazione (modello A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

15.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.2. dichiarazione sostitutiva (modello B) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del Codice e precisamente:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 2, del Codice e precisamente che: nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 4, del Codice e precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *[N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Le disposizioni di cui all'art. 80, comma 4, del Codice non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.]*

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice e precisamente:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; *[N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];*

(oppure)

b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di[inserire riferimenti n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; *[N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];*

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. *[N.B.: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare*

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];

d) di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;

e) di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 *[N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];*

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

(oppure)

l) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

5. che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.

del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n.114;

6. di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

[Si precisa che:

1. le attestazioni di cui ai succitati punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. le attestazioni di cui ai succitati punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6., nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. le attestazioni di cui al succitato punto 1. devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3, del Codice – anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara – e cioè:

- per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;*
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;*
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;*
- per gli altri tipi di società e i consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.*

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta

attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.].

15.3. dichiarazione sostitutiva (modello C) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d. attesta:

1. che il proprio fatturato globale d'impresa annuo è almeno pari ad € **2.000.000,00** (euro duemilioni/00) I.V.A. esclusa;

2. che il proprio fatturato specifico per servizi di refezione scolastica e/o di refezione per ospiti di case di riposo annuo è almeno pari ad € **700.000,00** (euro settecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, dovrà essere indicato il fatturato globale d'impresa riferito al periodo di svolgimento dell'attività;

3. di avere eseguito negli ultimi tre anni almeno un servizio di refezione scolastica presso enti pubblici o privati e almeno un servizio di refezione per ospiti di Casa di Riposo presso enti pubblici

o privati;

4. di possedere la certificazione di qualità aziendale serie ISO pertinente al servizio richiesto;

15.4. due lettere di idonee referenze da parte di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs 385/1993, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

15.5. in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta, in capo all'impresa ausiliaria, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

15.6. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89

del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

15.7. dichiarazione sostitutiva (modello D) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

b. accetta, ai sensi dell'art. 100 del Codice, le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.9. del presente disciplinare di gara e in particolare l'applicazione delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale;

c. si impegna a servirsi – nel caso in cui un centro di produzione pasti non sia in grado di funzionare per cause di forza maggiore – di una cucina di emergenza autorizzata al confezionamento di piatti d'asporto, a garanzia della continuità del servizio, a una distanza non superiore a 60 km dalle sedi comunali di Saluzzo, Moretta e Racconigi.

d. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dai codici di comportamento adottati:

- dal Comune di Saluzzo con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 24.12.2013, reperibile sul sito istituzionale www.comune.saluzzo.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente;
- dal Comune di Moretta con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.02.2014, reperibile sul sito istituzionale www.comune.moretta.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente;
- dal Comune di Racconigi con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04.02.2014, reperibile sul sito istituzionale www.comune.racconigi.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente;

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

e. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

15.8. documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

15.9. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della certificazione di qualità aziendale serie ISO pertinente al servizio richiesto ovvero copia conforme della suddetta certificazione.

15.10. dichiarazione sostitutiva (modello E) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.11. ricevuta di pagamento del contributo del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC di € 140,00 (euro centoquaranta/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di **esclusione**.

15.12. nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso di uno o più dei requisiti che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, medesimo, comportano tale riduzione, ovvero copia conforme della relativa certificazione.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.13. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.14. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

15.15. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

15.16. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

15.17. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

15.18. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.19. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

15.20. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.22. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.23. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.24. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete

non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

15.25. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.26. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

15.27. Il concorrente può inserire all'interno della busta "A – Documentazione amministrativa", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”

16.1. La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale descrittivo prestazionale. Tale relazione – da redigersi utilizzando non più di 30 pagine formato A4 numerate progressivamente, carattere Arial 11, max 25 righe per pagina – dovrà essere suddivisa nei seguenti elaborati:

Elaborato A - Modalità di erogazione del servizio.

Nell'elaborato A il concorrente dovrà illustrare il sistema organizzativo e le metodologie tecnico-operative che ritiene di adottare in relazione alla specificità e particolarità del servizio.

L'elaborato A dovrà essere a sua volta suddiviso nei seguenti capitoli:

A.1 - Predisposizione diete speciali

Il concorrente dovrà fornire una dettagliata relazione sulle modalità di predisposizione di diete speciali, da parte di personale specializzato e su indicazioni mediche, a favore dei soggetti che richiedono pasti diversi per particolari esigenze cliniche, con la previsione di un livello di qualità pari a quello del menu normale; dovrà altresì essere fornita la definizione di un sistema di gestione, rispetto anche alla raccolta dei certificati e delle richieste delle diete speciali, coerente con la problematica.

A.2 - Attrezzature e mezzi messi a disposizione

Il concorrente dovrà indicare le tipologie di attrezzature e mezzi che verranno messi a disposizione per la cucina, il trasporto, la consegna, la distribuzione dei pasti in funzione del mantenimento della temperatura e della qualità organolettica del cibo (ad es. automezzi, contenitori, banchi e carrelli termici).

A.3 – Sostenibilità ambientale e attività di educazione ambientale e alimentare

Il concorrente dovrà indicare le misure che intende attuare – ulteriori rispetto a quelle già previste dalle vigenti disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata – ai fini della riduzione dell'impatto ambientale dei rifiuti prodotti e delle emissioni nocive. Il concorrente dovrà altresì individuare delle proposte di attività di educazione alimentare e ambientale per alunni, genitori ed insegnanti.

A.4 - Modalità di distribuzione dei pasti e gestione dei refettori

Il concorrente dovrà indicare le modalità di distribuzione dei pasti e di gestione dei refettori, con particolare riferimento alle procedure organizzative che intenderà porre in essere per il trasporto dei pasti dai centri di cottura ai refettori e per il rispetto degli orari di servizio a favore dell'utenza.

A.5 - Modalità di consegna a soggetti svantaggiati dei pasti non consumati

Il concorrente dovrà indicare le modalità di recupero e distribuzione, a favore delle persone bisognose e delle associazioni di volontariato del territorio segnalate dai Comuni di competenza, delle porzioni di alimenti non distribuite, le quali dovranno essere conservate dall'impresa appaltatrice in condizioni di sicurezza conformi alla normativa vigente sino al ritiro da parte di terzi autorizzati.

Elaborato B - Monitoraggio della qualità dei servizi erogati.

Nell'elaborato B il concorrente dovrà descrivere il sistema di autocontrollo e di formazione che intende adottare (struttura organizzativa dedicata, articolazione piano di controllo e qualità, modalità di aggiornamento periodico del personale) e le procedure individuate per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e di studio dei percorsi di risposta ai bisogni manifestati.

Elaborato C - Gestione delle emergenze.

Nell'elaborato C il concorrente dovrà illustrare le modalità di gestione di imprevisti, emergenze e modifiche del servizio, al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio medesimo.

Elaborato D - Gestione amministrativa del servizio e della riscossione.

Nell'elaborato D il concorrente dovrà descrivere le modalità di comunicazione con le famiglie e il sistema informatico proposto per il pagamento da parte dell'utenza scolastica, indicando le modalità di rilevazione e trasmissione dei dati e i livelli di sicurezza, trattamento e conservazione dei medesimi.

Elaborato E - Proposte migliorative.

Nell'elaborato E dovranno essere illustrate le proposte migliorative con riferimento alle modalità organizzative ed alle metodologie tecnico-operative che si ritengono di adottare in relazione alla specificità e particolarità del servizio.

L'elaborato E dovrà essere a sua volta suddiviso nei seguenti capitoli:

E.1) Proposte migliorative relative al servizio di refezione a favore degli ospiti della Casa di Riposo.

Il concorrente dovrà indicare le proposte migliorative offerte in relazione al servizio di refezione a favore degli ospiti della Casa di Riposo, anche in termini di prestazioni ulteriori o di maggior frequenza rispetto a quelle previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, con spese a proprio carico, con indicazione precisa di caratteristiche, tempi e modalità di attuazione.

E.2) Proposte migliorative relative al servizio di refezione scolastica.

Il concorrente dovrà indicare le proposte migliorative offerte in relazione al servizio di refezione scolastica, anche in termini di prestazioni ulteriori o di maggior frequenza rispetto a quelle previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, con spese a proprio carico, con indicazione precisa di caratteristiche, tempi e modalità di attuazione.

Elaborato F – Utilizzo di generi alimentari di qualità e di prodotti di filiera corta.

Nell'elaborato F dovranno essere indicate le tipologie di generi alimentari di qualità e di prodotti di filiera corta che il concorrente si impegna a garantire rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

L'elaborato F dovrà essere a sua volta suddiviso nei seguenti capitoli:

F.1) Utilizzo di generi alimentari di qualità.

Il concorrente dovrà indicare quali tipologie di prodotti previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale si impegna a garantire integralmente con certificazione biologica tra le seguenti:

1. ortaggi;
2. frutta;
3. formaggi;
4. burro;
5. prosciutto cotto;
6. insaccati cotti;
7. insaccati crudi;
8. pane;
9. olio;
10. aceto;
11. pasta;
12. farina;

13. riso;
14. uova;
15. carne bovina;
16. carne suina;
17. carne avicunicola;
18. prodotti ittici;
19. latte;
20. yogurt.

F.2) Utilizzo di prodotti di filiera corta.

Il concorrente dovrà indicare quali tipologie di prodotti previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale si impegna a garantire integralmente con provenienza dalla Provincia di Cuneo tra le seguenti:

1. ortaggi;
2. frutta (esclusa frutta tropicale);
3. formaggi;
4. burro;
5. prosciutto cotto;
6. insaccati cotti;
7. insaccati crudi;
8. pane;
9. olio;
10. aceto;
11. pasta;
12. farina;
13. riso;
14. uova;
15. carne bovina;
16. carne suina;
17. carne avicunicola;

18. prodotti ittici;

19. latte;

20. yogurt.

16.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

16.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta **a pena di esclusione** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1..

17. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

17.1. Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il modello E, allegato al presente disciplinare di gara e contenente, in particolare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il prezzo unitario offerto a pasto per ogni singola tipologia di prestazione di cui all'art. 1 del presente disciplinare di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale pari a € 0,00 esclusi;
- b) il prezzo complessivo offerto a pasto per ogni singola tipologia di prestazione di cui all'art. 1 del presente disciplinare di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale pari a € 0,00 esclusi;
- c) il prezzo complessivo dell'offerta, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale pari a € 0,00 esclusi;
- d) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale pari a € 0,00 esclusi;
- e) la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del Codice.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere;

17.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta **a pena di esclusione** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17.3. Il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale allegato al presente disciplinare riporta i dati tecnici utili per la determinazione dell'offerta. Saranno ammesse soltanto offerte economiche che non superino l'importo a base di gara.

17.4. All'interno della busta "C – Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "***Gara per l'Affidamento del servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Saluzzo, del Comune di Moretta e del Comune di Racconigi e del servizio di refezione per gli ospiti della Casa di Riposo Comunale a favore del Comune di Moretta - CIG 6703025736 - Giustificazioni***".

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3, e 144 del Codice, in base ai seguenti criteri di natura qualitativa e quantitativa:

- elementi qualitativi: max punti 70
- elementi quantitativi: max punti 30

e così articolati:

1. Offerta tecnica: max punti 70, di cui:

- Elemento qualitativo A.1) Predisposizione diete speciali: max punti 5;
- Elemento qualitativo A.2) Attrezzature e mezzi messi a disposizione: max punti 5;
- Elemento qualitativo A.3) Attività di educazione ambientale e alimentare: max punti 4;
- Elemento qualitativo A.4) Modalità di distribuzione dei pasti e gestione dei refettori: max punti 6;
- Elemento qualitativo A.5) Modalità di consegna a soggetti svantaggiati dei pasti non consumati: max punti 3;
- Elemento qualitativo B) Monitoraggio della qualità dei servizi erogati: max punti 5;
- Elemento qualitativo C) Gestione delle emergenze: max punti 9;
- Elemento qualitativo D) Gestione amministrativa del servizio e della riscossione: max punti

8;

- Elemento qualitativo E.1) Proposte migliorative relative al servizio di refezione a favore degli ospiti della Casa di Riposo: max punti 5;
- Elemento qualitativo E.2) Proposte migliorative relative al servizio di refezione scolastica: max punti 10;
- Elemento quantitativo F.1) Utilizzo di generi alimentari di qualità: max punti 5;
- Elemento quantitativo F.2) Utilizzo di prodotti di filiera corta: max punti 5;

2. **Prezzo:** max punti 30;

e mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (Elementi A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B, C, D, E.1, E.2) attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie".

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (Elementi F.1, F.2 e Prezzo) rispettivamente attraverso la seguente formula: $V(a)_i = R_a/R_{max}$, dove R_a è il valore offerto dal concorrente e R_{max} è il valore dell'offerta più conveniente.

18.2. Criteri motivazionali a cui si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione dei criteri di natura qualitativa

I criteri di natura qualitativa relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente:

Elemento qualitativo A.1) - Predisposizione diete speciali – max punti 5.

Saranno maggiormente considerate le offerte che prevedano procedure in grado di evitare il rischio di contaminazione dei cibi, mediante il corretto stoccaggio delle materie prime, la preparazione separata a cura di personale specificamente incaricato alla gestione delle diete speciali e in possesso di idonea formazione, l'accurata sanificazione delle attrezzature e degli utensili, l'individuazione di corrette modalità di trasporto, consegna e somministrazione. Verranno inoltre maggiormente considerate le soluzioni che propongano un sistema organizzativo

strutturato (modalità e tempi) rispetto alla raccolta dei certificati e delle relative richieste delle diete speciali e che si coordini con il competente ufficio comunale.

Verranno valutate positivamente le proposte che individuino, all'interno dell'organizzazione aziendale, misure di sicurezza in grado di garantire la protezione dei dati personali dei soggetti fruitori delle diete speciali.

Elemento qualitativo A.2) - Attrezzature e mezzi messi a disposizione – max punti 5.

Saranno maggiormente apprezzate le proposte che prevedano l'utilizzo di strumentazioni professionali di nuova fabbricazione ovvero con impatto ambientale sostenibile e che forniscano le specifiche tecniche delle medesime.

Elemento qualitativo A.3) – Sostenibilità ambientale e attività di educazione ambientale e alimentare - max punti 4.

Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno concrete iniziative in merito a riduzione e recupero degli imballaggi, utilizzo di attrezzature e mezzi di trasporto non inquinanti, risparmio energetico e limitazione degli sprechi. Verranno valutate positivamente le proposte che individuino nel dettaglio modalità e frequenza delle attività di informazione e sensibilizzazione all'educazione ambientale e alimentare a favore degli studenti e delle insegnanti (attività didattiche) e dei loro genitori, dei membri della commissione mensa (ove istituita) e degli ospiti della Casa di Riposo.

Elemento qualitativo A.4) - Modalità di distribuzione dei pasti e gestione dei refettori – max punti 6.

Verranno particolarmente apprezzate le soluzioni che propongano un sistema organizzativo (anche con indicazione del n. degli addetti) in grado di garantire la gradibilità del pasto, la sicurezza degli utenti, il puntuale rispetto delle fasce orarie di servizio a favore dell'utenza e di ottimizzazione dei percorsi e dei tempi intercorrenti tra il confezionamento dei pasti e la loro somministrazione.

Elemento qualitativo A.5) - Modalità di consegna a soggetti svantaggiati dei pasti non consumati – max punti 3.

Verranno maggiormente apprezzate le offerte che descrivano dettagliatamente le modalità di confezionamento, eventuale abbattimento, conservazione in ambienti refrigerati o comunque adeguati e consegna ai soggetti svantaggiati delle porzioni di cibo avanzate.

Elemento qualitativo B) - Monitoraggio della qualità dei servizi erogati - max punti 5.

Si riterranno più adeguate le offerte che descriveranno nel dettaglio le strutture di controllo interne ed esterne alla ditta, le figure tecniche addette ai controlli, le modalità e i tempi di attuazione dei controlli su alimenti, persone e ambienti, le modalità di informazione nei confronti del Comune di competenza in relazione alle verifiche effettuate e agli eventuali disservizi riscontrati. Saranno altresì apprezzate le offerte che individueranno un idoneo sistema di monitoraggio e valutazione in itinere della customer satisfaction, da realizzare sotto la supervisione dei competenti uffici comunali, e modalità di informazione e coinvolgimento degli stakeholders.

Elemento qualitativo C) - Gestione delle emergenze - max punti 9.

Verranno particolarmente apprezzate le soluzioni che indichino nel dettaglio le iniziative che si intendono adottare nel caso in cui un centro di produzione pasti non sia in grado di funzionare per cause di forza maggiore e le modalità di tempestiva sostituzione del personale assente.

Elemento qualitativo D) - Gestione amministrativa del servizio e della riscossione - max punti 8.

Saranno apprezzate le soluzioni che indichino nel dettaglio quanti e quali saranno i punti ricarica presenti sul territorio comunale con orari di apertura e di chiusura, e le modalità di pagamento, che indichino le varie tipologie di riscossione delle tariffe diverse dai punti ricarica (app, bonifici on line ...) e le offerte che indichino nel dettaglio quantità, tipologia, tempi di elaborazione dati che il sistema proposto consente di realizzare e la tempistica massima di condivisione e consegna dei dati (o anche statistiche) medesimi al committente.

Elemento qualitativo E.1) - Proposte migliorative relative al servizio di refezione a favore degli ospiti della Casa di Riposo - max punti 5.

Saranno maggiormente apprezzate le offerte che prevedano proposte aggiuntive in merito a qualità e modalità di approvvigionamento delle materie prime, organizzazione complessiva del servizio, investimenti per integrazione/sostituzione arredi e attrezzature che rimarranno in proprietà del Comune, recupero di residui alimentari da destinare al consumo animale o al compostaggio.

Elemento qualitativo E.2) - Proposte migliorative relative al servizio di refezione scolastica - max punti 10.

Saranno maggiormente apprezzate le offerte che indicheranno le modalità di approvvigionamento

delle materie prime, organizzazione complessiva del servizio, investimenti per integrazione/sostituzione arredi e attrezzature che rimarranno in proprietà del Comune, recupero di residui alimentari da destinare al consumo animale o al compostaggio.

18.3. Modalità di valutazione dei criteri di natura quantitativa relativi all'offerta tecnica

I criteri di natura quantitativa relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione con le seguenti modalità.

Elemento quantitativo F.1) - Utilizzo di generi alimentari di qualità: max punti 5.

Verrà applicata per il calcolo dei punteggi dei concorrenti la seguente formula: $V(a)_i = R_a/R_{max}$, dove R_a è il valore offerto dal concorrente [numero di tipologie di prodotti previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale che il concorrente si impegna a garantire integralmente con certificazione biologica] e R_{max} è il valore dell'offerta più conveniente.

Elemento quantitativo F.2) - Utilizzo di prodotti di filiera corta: max punti 5.

Verrà applicata per il calcolo dei punteggi dei concorrenti la seguente formula: $V(a)_i = R_a/R_{max}$, dove R_a è il valore offerto dal concorrente [numero di tipologie di prodotti previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale che il concorrente si impegna a garantire integralmente con provenienza dalla Provincia di Cuneo] e R_{max} è il valore dell'offerta più conveniente.

18.4. Operazioni di gara

18.4.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso il **Settore Servizi alla Persona del Comune di Saluzzo** quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo, all'indirizzo **Palazzo Italia – piazza Cavour n. 12 – 12037 Saluzzo (CN)** il giorno 13.07.2016, alle ore 9.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.4.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

18.4.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione amministrativa", nella prima seduta si procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della

documentazione amministrativa;

- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, i necessari integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

18.4.4. Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, si procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

18.4.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

18.4.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la

Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al precedente paragrafo 18.4.4; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

18.4.7. Successivamente, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità di cui al presente disciplinare, e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

18.4.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti per i quali sia stata accertata tale condizione.

18.4.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

18.4.10. La Commissione comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

18.4.11. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, si procederà a valutare la congruità dell'offerta ed eventualmente ad escludere l'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

18.4.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

18.4.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

18.4.14. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria definitiva.

19. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. Disciplina del soccorso istruttorio.

20.1. La Stazione Appaltante applicherà la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

20.2. Sono considerati indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli operatori economici alla gara le dichiarazioni e gli elementi di cui ai precedenti paragrafi:

- 15.1.;
- 15.1.1.;
- 15.1.2.
- 15.2. punti 1., 2., 3., 4., 5., 6.;
- 15.3. lettere a., b., c., d.;
- 15.4.;
- 15.5. lettere a., b., c.;
- 15.7. lettere a., b., c., d. e.;
- 15.8.;
- 15.9.;
- 15.11.;
- 15.12.;
- 15.13.;
- 15.14.;
- 15.15.;
- 15.16.;
- 15.17.;
- 15.18.;
- 15.19.;

- 15.20.;
- 15.21.;
- 15.22.;
- 15.23.;
- 15.24.;
- 15.25.;
- 15.26.;

nonché l'allegazione, qualora richiesta dal presente disciplinare di gara in relazione alle dichiarazioni o agli elementi elencati nel presente paragrafo, di copia fotostatica di un documento d'identità del relativo sottoscrittore.

20.3. In caso di mancata o incompleta resa di uno dei suddetti dichiarazioni o elementi la stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a:

a) applicare una sanzione pari all'uno per mille del valore posto a base di gara e pertanto pari a € 2.072,63 (euro duemilasettantadue/63). La sanzione verrà applicata indipendentemente dal numero delle mancanze e/o delle incompletezze delle dichiarazioni o degli elementi.

b) richiedere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione o dell'elemento, mediante presentazione della stessa o completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.

20.4. Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l'integrazione degli elementi essenziali la Stazione Appaltante assegna al concorrente interessato un termine non superiore a dieci giorni. Qualora entro tale termine il concorrente non presenti o completi la dichiarazione mancante o incompleta o non integri l'elemento essenziale mancante, **sarà escluso dalla gara.**

20.5. Qualora il concorrente non presenti la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara ovvero presenti una cauzione provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle ivi indicate, si applica il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dal presente paragrafo 20, sia per l'applicazione della sanzione sia per la regolarizzazione. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, la cauzione provvisoria deve comunque essere stata costituita entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e decorrere da tale data: qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita entro il suddetto termine, il concorrente

interessato **è escluso dalla gara.**

20.6 Qualora il concorrente non abbia presentato la ricevuta del versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00), di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara, si applica il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dal presente paragrafo 20, sia per l'applicazione della sanzione sia per la regolarizzazione. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC deve comunque essere stato effettuato entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e decorrere da tale data: qualora il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente interessato **è escluso dalla gara.**

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.